

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Num. 23/25

Del. 28/01/2025

Oggetto:

Presa d'atto della stipula con l'Università degli Studi Roma Tre dell'Accordo Quadro avente come obiettivo la reciproca collaborazione a carattere continuativo, finalizzata all'individuazione di ambiti di cooperazione per lo sviluppo di programmi di ricerca, di didattica, di formazione e di altre iniziative di comune interesse

Proposta di deliberazione n.	29/25
Data Proposta di deliberazione	22/01/2025
Struttura	DIR_RES RICERCA INNOVAZIONE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
L'Estensore	PAONE ALESSANDRA
Il Responsabile del procedimento	ZILLI ROMANO
Responsabile della Struttura	ZILLI ROMANO

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia

IL Direttore Sanitario
Dr. Giovanni Brajon

IL Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

%firma%-1

Firmato digit. dal Resp. Struttura: ZILLI ROMANO
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: BRAJON GIOVANNI
Firmato digit. dal Commissario Straordinario: PALOMBA STEFANO

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

**U.O.C. RICERCA E INNOVAZIONE
DR. ROMANO ZILLI**

Oggetto: Presa d'atto della stipula con l'Università degli Studi Roma Tre dell'Accordo Quadro avente come obiettivo la reciproca collaborazione a carattere continuativo, finalizzata all'individuazione di ambiti di cooperazione per lo sviluppo di programmi di ricerca, di didattica, di formazione e di altre iniziative di comune interesse.

PREMESSO CHE

- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (di seguito denominato "Istituto") è Ente sanitario di diritto pubblico ed assicura i compiti di cui al Decreto Legislativo n. 106 del 20 giugno 2012, alla legge della Regione Lazio 29 dicembre 2014, n. 14, alla legge della Regione Toscana n. 42 del 25 luglio 2014 e allo Statuto dell'Istituto adottato con Decreto del Commissionario ad Acta della Regione Lazio n. U00306 del 19 luglio 2017.
- l'Università degli Studi Roma Tre (di seguito denominata "Roma Tre") è un'Università statale, istituita con D.M. 29/10/1991, che ai sensi delle leggi n. 168/1989 e n. 240/2010 è dotata di autonomia statutaria e regolamentare.
- Roma Tre, ai sensi del proprio Statuto, persegue i seguenti fini istituzionali: la promozione e lo sviluppo della cultura; la promozione e la realizzazione della ricerca; la realizzazione di attività didattiche e formative di livello superiore; la partecipazione ai processi di innovazione culturale e tecnologica della società e del mondo produttivo.

CONSIDERATO CHE

- il D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270 che all'art. 1, comma 4 prevede che gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali provvedono a svolgere ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con Università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati.
- ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, le Pubbliche Amministrazioni, "Possono sempre concludere tra loro accordi per

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune", per comporre in un quadro unitario gli interessi pubblici di cui ciascuna Amministrazione è portatrice.

- è interesse delle Parti cooperare al fine di promuovere, coordinare ed eseguire attività di ricerca, di didattica e di formazione, in ambiti di comune interesse istituzionale.

PRESO ATTO CHE

- in data 17 gennaio 2025 le Parti hanno stipulato l'Accordo Quadro allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale.
- l'Accordo Quadro ha validità di 48 mesi a decorrere dal 17 gennaio 2025, salvo proroghe.

DATO ATTO CHE

- le iniziative che le Parti realizzeranno in collaborazione saranno di volta in volta definite mediante la stipula di apposite convenzioni alle quali sarà demandata la disciplina esecutiva di dettaglio delle attività che saranno svolte, in attuazione dell'Accordo Quadro di cui all'oggetto.
- il presente Accordo non comporta nuovi oneri a carico dell'Istituto.

RITENUTO OPPORTUNO

- prendere atto della stipula con l'Università degli Studi Roma Tre dell'Accordo Quadro avente come obiettivo la reciproca collaborazione a carattere continuativo, finalizzata all'individuazione di ambiti di cooperazione per lo sviluppo di programmi di ricerca, di didattica, di formazione e di altre iniziative di comune interesse.

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente trascritti:

1. di prendere atto della stipula con l'Università degli Studi Roma Tre dell'Accordo Quadro avente come obiettivo la reciproca collaborazione a carattere continuativo, finalizzata all'individuazione di ambiti di cooperazione per lo sviluppo di programmi di ricerca, di didattica, di formazione e di altre iniziative di comune interesse, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. di prendere atto che l'Accordo Quadro è valido ed efficace dalla data di firma dello stesso ed ha la durata di 48 mesi: dal 17/01/2025 al 17/01/2029, salvo proroghe.
3. di dare atto che l'Accordo non implica alcun trasferimento finanziario tra le parti, pertanto esso non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Istituto.
4. di dare atto che l'accordo quadro sarà concretizzato attraverso successivi accordi attuativi.

Il Responsabile
Dr. Romano Zilli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Stefano Palomba

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente dell'Ufficio Ricerca e Innovazione Dr. Romano Zilli avente ad oggetto: Presa d'atto della stipula con l'Università degli Studi Roma Tre dell'Accordo Quadro avente come obiettivo la reciproca collaborazione a carattere continuativo, finalizzata all'individuazione di ambiti di cooperazione per lo sviluppo di programmi di ricerca, di didattica, di formazione e di altre iniziative di comune interesse.

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento.

RITENUTO di doverla approvare così come proposta.

DELIBERA

di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: Presa d'atto della stipula con l'Università degli Studi Roma Tre dell'Accordo Quadro avente come obiettivo la reciproca collaborazione a carattere continuativo, finalizzata all'individuazione di ambiti di cooperazione per lo sviluppo di programmi di ricerca, di didattica, di formazione e di altre iniziative di comune interesse e conseguentemente:

1. di prendere atto della stipula con l'Università degli Studi Roma Tre dell'Accordo Quadro avente come obiettivo la reciproca collaborazione a carattere continuativo, finalizzata all'individuazione di ambiti di cooperazione per lo sviluppo di programmi di ricerca, di didattica, di formazione e di altre iniziative di comune interesse, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale.
2. di prendere atto che l'Accordo Quadro è valido ed efficace dalla data di firma dello stesso ed ha la durata di 48 mesi: dal 17/01/2025 al 17/01/2029, salvo proroghe.
3. di dare atto che l'Accordo non implica alcun trasferimento finanziario tra le parti, pertanto esso non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Istituto.
4. di dare atto che l'accordo quadro sarà concretizzato attraverso successivi accordi attuativi.

Il Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

ACCORDO QUADRO

tra

L'Università degli Studi Roma Tre (di seguito denominata Università o Roma Tre) con sede e domicilio fiscale in Roma, via Ostiense n. 133, Codice Fiscale e Partita I.V.A 04400441004, rappresentata dal Rettore *pro tempore*, prof. Massimiliano Fiorucci, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Senato Accademico del 27 novembre 2024

e

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (di seguito denominato Istituto) con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Appia Nuova 1411, Codice Fiscale 00422420588 e P.IVA 00887091007 legalmente rappresentato dal Commissario Straordinario, Dr. Stefano Palomba.

Premesso che

- Roma Tre è un'Università statale, istituita con D.M. 29/10/1991, che ai sensi delle leggi n. 168/1989 e n. 240/2010 è dotata di autonomia statutaria e regolamentare;
- Roma Tre, ai sensi del proprio Statuto, persegue i seguenti fini istituzionali: la promozione e lo sviluppo della cultura; la promozione e la realizzazione della ricerca; la realizzazione di attività didattiche e formative di livello superiore; la partecipazione ai processi di innovazione culturale e tecnologica della società e del mondo produttivo;
- Roma Tre, al fine di realizzare le proprie funzioni e i propri obiettivi, può stabilire rapporti di collaborazione, a livello locale, nazionale e internazionale, con enti sia pubblici che privati;
- l'Istituto è un ente sanitario di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa gestionale e tecnica, così come previsto dal proprio Statuto;
- l'Istituto opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale come strumento dello Stato e delle Regioni, per le rispettive competenze, per l'esercizio delle funzioni di sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;

- la missione dell'Istituto è espressione della volontà dell'ente di tutelare la sanità e il benessere animale, di controllare l'igiene degli allevamenti per garantire la qualità delle produzioni primarie, di tutelare la sicurezza degli alimenti di origine animale e degli alimenti zootecnici per garantire la salute del consumatore;
- l'Istituto opera nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi programmatici, di gestione e di organizzazione definiti dalle Regioni Lazio e Toscana;
- l'Istituto promuove e definisce rapporti di collaborazione con le Università e gli Istituti di ricerca, finalizzate allo sviluppo delle attività di ricerca ed al miglioramento dei servizi erogati;
- l'Istituto può svolgere, mediante convenzioni, attività di supporto tecnico-scientifico e di *stage* nei corsi di laurea di medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca, anche come ente ospitante;
- l'Istituto realizza i propri compiti in armonia con le funzioni svolte dallo Stato, dalla Regione Lazio e dalla Regione Toscana, di cui alla "Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante "riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana";

Considerato che

- ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- è interesse delle Parti cooperare al fine di promuovere, coordinare ed eseguire attività di ricerca, di didattica e di formazione, in ambiti di comune interesse istituzionale.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

(Premesse)

Le premesse al presente accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART. 2

(Oggetto)

Con il presente accordo le Parti, in attuazione dei rispettivi compiti e funzioni istituzionali, intendono promuovere e instaurare una reciproca collaborazione a carattere continuativo, finalizzata all'individuazione di ambiti di cooperazione per lo sviluppo di programmi di ricerca, di didattica, di formazione e di altre iniziative di comune interesse.

Le Parti intendono, altresì, disciplinare gli aspetti generali delle attività che saranno svolte in collaborazione.

ART. 3

(Convenzioni attuative)

Le iniziative che le Parti realizzeranno in collaborazione saranno di volta in volta definite mediante la stipula di apposite convenzioni, in attuazione del presente accordo, alle quali sarà demandata la disciplina esecutiva di dettaglio delle attività che saranno svolte.

I suddetti atti negoziali, corredati di eventuali allegati tecnici, individueranno nel dettaglio gli obiettivi perseguiti, le attività da svolgersi, gli impegni e gli eventuali oneri che ciascuna delle Parti assumerà per il raggiungimento di tali obiettivi, la tempistica di attuazione, i referenti dell'iniziativa per ciascuna Parte e quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività previste.

Gli accordi attuativi saranno redatti nel rispetto di quanto stabilito dal presente accordo quadro, che in essi dovrà essere espressamente richiamato, e in ossequio al principio di reciprocità e di equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata ripartizione della titolarità dei risultati scaturiti dalla cooperazione.

Gli atti negoziali esecutivi saranno autorizzati e sottoscritti dalle Parti secondo le rispettive normative e procedure interne.

Nell'ambito dell'Università le convenzioni attuative potranno essere stipulate dai singoli Dipartimenti, in quanto strutture deputate alla didattica e alla ricerca scientifica, dotate di autonomia negoziale.

ART. 4

(Comitato di coordinamento)

Le Parti si impegnano a costituire, entro trenta giorni dalla stipula del presente accordo, un Comitato paritetico di coordinamento, cui è affidata la funzione di elaborare le strategie di attuazione del presente accordo.

Il Comitato è costituito da due rappresentanti per ciascuna Parte.

La partecipazione al Comitato di coordinamento è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei propri componenti sono a carico della Parte di afferenza.

ART.5

(Non onerosità dell'accordo)

Il presente accordo non comporta oneri economici per le Parti.

Eventuali costi saranno specificati nelle convenzioni attuative di cui all'art. 3.

ART. 6

(Durata, decorrenza, recesso e modifiche)

Il presente Accordo ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato esclusivamente mediante un ulteriore atto scritto essendo escluso il ricorso al rinnovo tacito.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere anticipatamente dal presente accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno tre mesi.

La Parte recedente si impegna a completare le attività per la realizzazione delle iniziative già avviate congiuntamente, salvo diverso accordo delle Parti.

Qualsiasi eventuale modifica e integrazione al presente accordo dovrà essere concordata tra le Parti e resa operativa mediante stipula di un atto aggiuntivo che, previa approvazione dei rispettivi organi competenti, entrerà in vigore dopo la reciproca sottoscrizione.

ART. 7

(Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte garantisce adeguate coperture assicurative del personale che in esecuzione dell'accordo frequenterà le proprie sedi, il cui dettaglio sarà disciplinato nelle convenzioni attuative.

ART. 8

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano reciprocamente al rispetto del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), del Decreto Legislativo n. 196/2003 (come successivamente emendato dal Decreto Legislativo n. 101/2018) e della normativa nazionale e comunitaria in materia di trattamento dei dati personali.

Le Parti, nell'esecuzione del presente accordo, agiranno, ciascuna per proprio conto, quali autonomi titolari del trattamento dei dati.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti acconsentono espressamente al trattamento dei dati per le finalità strettamente funzionali all'esecuzione dello stesso.

ART. 9

(Firma)

Il presente Accordo, redatto in un unico originale, è stipulato in formato elettronico e dovrà essere firmato digitalmente dalle singole Parti, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 21 del Dlgs. 82/2005.

Roma, data dell'ultima sottoscrizione in ordine cronologico.

Per l'Università degli studi Roma Tre

Il Rettore

Prof. Massimiliano Fiorucci



MASSIMILIANO
FIORUCCI
17.01.2025
13:26:22
GMT+01:00

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana

Il Commissario Straordinario

Dr. Stefano Palomba



Firmato digitalmente
da: Stefano Palomba
Data: 15/01/2025
10:37:58